

X CAPITOLO GENERALE



COMMISSIONE

per il riordinamento delle "Deliberazioni Capitolari"



Il lavoro della Commissione permanente nominata con circolare del Rev. Sig. D. Cerutti in data di Torino 28 Aprile 1904 consisteva nell'attuazione delle deliberazioni presentate al capitolo 9° da apposita commissione nei seguenti termini:

« 1° Distribuire le materie secondo l'ordine stesso che D. Bosco ha tenuto nelle costituzioni.

2° Riunire tutte quelle deliberazioni che sono precettive ed hanno carattere generale, e sono complemento alle nostre Costituzioni, e separarle da quelle che, esprimendo solo voti e desiderii hanno un carattere puramente direttivo e transitorio. Le prime saranno sottoposte alla approvazione della Santa Sede, le altre, parte si introdurranno nei rispettivi regolamenti, e parte serviranno per materia a circolari e raccomandazioni. »

Adunque si trattava I di formare tre categorie di deliberazioni: *mutazioni* o *aggiunte alle regole*, secondo il capo VI § 4, e queste coordinarle ai capitoli e ai § delle medesime regole — *deliberazioni precettive* di carattere generale e permanente che tuttavia ne mutano ne aggiungono nulla alle regole, ma solo autoritativamente e precettivamente le spiegano in alcune applicazioni pratiche, e queste coordinarle sotto varii titoli che potrebbero corrispondere al Regol. delle case, del direttore etc. — *deliberazioni*, che hanno un carattere *transitorio* o *esoriativo* o *regionale* etc., da lasciarsi forse a comodità da chi scrive lettere circolari etc.

Cf. la prefazione di D. Bosco che dice « qui avete le regole comuni a tutti i soci » e poi « quanto qui si accenna vi sarà più diffusamente esposto in apposito manuale ». Pertanto la 1ª categoria darà le regole e deliberazioni *comuni* cioè di diretto interesse generale e comune a tutti i soci ». La 2ª categoria e 3ª corrisponderanno ad un'autentica compilazione del Manuale promesso.

Nell'eseguire questo lavoro dovevasi specialmente aver riguardo a fare sì che:

1° appaia chiaramente al Capitolo gen. X, che quanto la commissione trascrisse in ciascuna delle dette categorie è veramente estratto dalle delib. capitolari. Questo si ottenne citando le fonti, riportando tutto alla lettera, e stampando in corsivo quelle poche parole che in siffatto spicilegio si dovevano talora aggiungere per rendere qualche stralcio intelligibile.

2° appaia chiaramente come nessuna deliberazione dei precedenti capitoli fu dimenticata senza esaminarla per metterla in una delle dette categorie. Ciò si ottenne con un indice delle deliberazioni stesse dove si dichiara a quale categoria esse furono assegnate.

3° Che per la prima categoria almeno il lavoro sia per tal modo completo, che in tempo relativamente breve i membri del Cap. Gen. X ne possano ponderare le singole frasi per vedere se con o senza alcuna mutazione debba essere spedito a Roma per l'approvazione.

Per questo la commissione, accanto alla letterale copia delle deliberazioni si permise di stampare le mutazioni che parevano opportune indicandone talora brevemente i motivi.

Quanto alla seconda categoria non bastarono le forze della commissione per lavorarvi attorno

molto. Per altra parte queste deliberazioni potranno obbligare come ordini dei superiori ancorchè elaborate da commissioni e stampate dopo il presente capitolo.

Il criterio di scelta specialmente tra le deliberazioni della 1ª e 2ª categoria può essere oggetto di discussione e di notevole disparità di opinioni. Tuttavia gioverà ad un più facile accordo il notare che può benissimo una deliberazione iscritta nella 1ª categoria essere ripetuta in uno o più dei manualetti che costituiranno la 2ª; anzi per ordinario sarà appunto così.

Si tenga pure per base che è meglio per ora includere nella 1ª categ. quelle sole deliberazioni che indubbiamente sono destinate a restarvi, abbondando, se occorre, nella 2ª categoria. Sarà sempre facile nei capitoli seguenti aggiungere ulteriori commenti organici alle regole, ossia deliberazioni nella 1ª categoria; ma il cancellarle o mutarne delle precedenti sarà sempre cosa molto incresciosa.

Importa pure determinare fin da principio quanti e quali saranno i regolamenti o manualetti particolari in cui verrà distribuita la 2ª categoria, quantunque il perfetto ordinamento dei medesimi sia da lasciarsi ad altra commissione. Di fatto solo in tal modo si può ottenere il collocamento giusto di ciascuna deliberazione.

A questo proposito pare si debbano formare tutti e soli i manualetti ossia regolamenti finora in uso, cioè:

1° il Regolamento delle case con le relative modificazioni per le singole mansioni dei superiori, per l'accettazione, per i giovani etc. A questo incorporare come suddivisioni il regol. del capo ufficio.

2° il Regolamento degli Oratorii festivi.

3° il Regolamento degli Ispettori in quanto Provinciali.

4° il Regolamento delle Parrocchie.

5° il Regolamento per le relazioni con le suore di Maria Ausiliatrice.

6° il Regolamento per noviziati e studentati.

7° il Regolamento per i cooperatori salesiani.

I Regolamenti dei capitoli generali e per il Capitolo superiore paiono da inserirsi, per quanto hanno di organico nella 1ª categoria.

Pertanto la commissione presenta:

1° Un abbozzo delle deliberazioni, quali a suo parere sarebbero da ratificarsi nel presente capitolo, e quindi, con l'aggiunta di quelle nuove deliberazioni che si volessero ora prendere per poi mandarsi a Roma per l'approvazione.

2° Una più copiosa scelta delle deliberazioni dei precedenti capitoli già distribuite secondo il nuovo ordine affinché sia più facile controllare se l'abbozzo suddetto corrisponda o no al suo scopo. Ivi è lasciato posto per le individuali osservazioni e proposte affinché l'esame del suddetto abbozzo da farsi nelle generali sessioni del capitolo X possa riuscire ordinato e sufficientemente sbrigativo pur lasciando ad ognuno di dire a suo luogo le proprie osservazioni.

3° Lateralmente alle pagine della suddetta scelta di deliberazioni sono collocate altre pagine contenenti in breve le principali osservazioni della commissione.

4° L'indice sopra accennato.

5° Alcuni abbozzi di regol. della 2ª categoria.

DELIBERAZIONI

del primi 9 Capitoli Generali della Pia Società Salesiana

quali, a parere della Commissione, dovrebbero presentarsi a Roma per l'approvazione

N. B. — Per quanto fu possibile si conservarono alla lettera le deliberazioni che furono stimate organiche; tuttavia molte volte per unire insieme alcune deliberazioni disperse o sceverare da una deliberazione le frasi che non facevano all'uopo fu necessario mutare la dicitura. Ognuno può facilmente confrontare queste deliberazioni con la raccolta letterale delle deliberazioni presentate a parte, e controllare la fedeltà di questo estratto.

In uno o due posti fu stimato necessario pel riordinamento delle deliberazioni, introdurre alcune frasi che non possono dirsi veramente riassunte dalla lettera delle deliberazioni, quantunque sembrino affatto conformi allo spirito di esse. Queste frasi aggiunte sono segnate con asterisco.

CAPO I

Fine della Società Salesiana.

§ 1

* Dal complesso di questo capitolo e dalla pratica seguita vivente il Fondatore della N. P. S., consta che ogni opera di carità verso il prossimo può essere assunta dai Salesiani; ma che tuttavia essi preferiscono occuparsi della gioventù, così che l'ordine di preferenza tra le opere salesiane è il seguente: a) oratori festivi, facciano essi casa a sè, o siano aggiunti ad altre fondazioni; b) case per artigianelli; c) case per aspiranti al sacerdozio; d) istruzione religiosa per mezzo delle missioni, predicazione e stampa; e) promuovere associazioni religiose; f) esternati od internati per studenti non aspiranti al sacerdozio; g) parrocchie e seminari diocesani h) ospedali ed altre opere di beneficenza.

§ 3

— Ogni salesiano, per quanto a lui spetta, procuri l'impianto e lo sviluppo di oratorii festivi dovunque le circostanze locali e la previa intelligenza con l'autorità ecclesiastica rendono ciò possibile.

— Ogni Oratorio festivo avrà un direttore e personale apposito. Tuttavia, dove l'Oratorio festivo è addossato ad una casa salesiana, dal direttore di essa dipenderà pure il direttore dell'Oratorio quanto alle spese da farsi, quanto a feste, passeggiate, od innovazioni di orario, come pure quanto all'invitare esterni per collaborare nell'Oratorio festivo.

— Spetterà al Direttore dell'Oratorio festivo l'animare e guidare con apposite conferenze il personale addetto all'Oratorio festivo.

§ 4

— I laboratori non devono considerarsi come sorgenti di guadagno, ma come vese scuole d'arti e mestieri; tuttavia si può far in modo di ricavare qualche vantaggio materiale, per sopperire almeno alle spese di mantenimento della scuola stessa.

§ 5

* Per i giovanetti, che aspirando al sacerdozio, preferiscono venire da noi, ovvero non hanno mezzi per fare studi altrove, si aprono ospizi, il cui programma ed orario sarà espressamente ordinato allo scopo di coltivare le vocazioni.

OSSERVAZIONI

— Similmente saranno ordinate le case per i *Figli di Maria*, ossia per quegli aspiranti al sacerdozio, i quali per l'età troppo avanzata non potrebbero più altrove seguire la loro vocazione.

— Il Rettor Maggiore od altri del Capitolo Superiore oltre l'Ispettore facciano annualmente almeno una visita in ogni casa per dar a ciascuno comodità di parlar di vocazione.

§ 6.

Istruzione religiosa

— Si prenda come base dell'istruzione religiosa la trattazione del Concilio di Trento *ad Parochos*, facendo quelle aggiunte che siano richieste dai bisogni dei tempi.

Stampa

— Le nostre pubblicazioni devono sempre essere presentate al Revisore della Congregazione, non esclusi neppure gli articoli per giornali o periodici. Quando, secondo la costituzione *officiorum ac munerum* di S. S. Leone XIII, occorre pure il visto dell'autorità ecclesiastica si dovrà pure richiedere questo dopo ottenuto quello del Revisore della Congregazione.

— Le pie Associazioni, Confraternite, Compagnie, già esistenti nei luoghi dove apriamo Case, siano sempre da noi incoraggiate, rispettate e promosse, prestando all'uopo l'opera nostra per farle fiorire; si eviti ogni biasimo per parte nostra a loro riguardo. Non mancheremo però di proporre, sostenere e far ognor più conoscere:

La pia Associazione dei devoti di Maria Ausiliatrice, canonicamente eretta nell'Arciconfraternita omonima in Torino, approvata, benedetta ed arricchita di molte indulgenze dalla Santa Memoria di Pio IX.

Un'Associazione, che ha per iscopo diretto di giovare al buon costume e che ha per noi un'importanza capitale, essendo il braccio forte della nostra Congregazione, è la Pia Unione dei Cooperatori Salesiani.

Al solo Rettor Maggiore, come Superiore della Pia Unione dei Cooperatori, appartiene di conferire e firmare i Diplomi; e sia comune impegno di favorire la relazione dei Cooperatori con esso.

I Cooperatori e le Cooperatrici Salesiane non sono altro che buoni cristiani, i quali vivendo in seno alle proprie famiglie mantengono in mezzo al mondo lo spirito della Congregazione di S. Francesco di Sales, e l'aiutano con mezzi morali e materiali allo scopo di favorire specialmente la cristiana educazione della gioventù. Essi formano come un terz'ordine, e si propongono l'esercizio di opere di carità verso il prossimo, soprattutto verso la gioventù pericolante.

— L'Ispettore designerà un confratello che in suo nome si occupi dei Cooperatori dei dintorni, ne tenga nota, trasmetta gli indirizzi e le necessarie correzioni alla Direzione centrale, colla quale si manterrà in regolare corrispondenza. Egli invigili perchè non si tralascino le due conferenze prescritte dal Regolamento ai Cooperatori dei dintorni.

*Esternati ed internati per studenti non aspiranti al sacerdozio.
Parrocchie e seminari diocesani.*

— Non si deve nè con facilità, nè in via ordinaria assumere la direzione delle Parrocchie. Non si accettino Parrocchie se non vengono intestate alla Congregazione o se vi fosse dipendenza da una fabbriceria.

— Aprendosi una casa parrocchiale si stabilisca subito una comunità religiosa non minore di sei socii, di cui il Parroco sarà il Superiore. Detti socii avranno pure cura dell'Oratorio festivo annesso alla Parrocchia.

— Nel caso in cui la Parrocchia abbia un istituto annesso, il Superiore sarà il Direttore, da cui dovrà pure dipendere il Parroco.

— Il Parroco da nominarsi sia *ad nutum superioris* secondo la Costituzione *Firmandis* di Benedetto XIV, 5 Novembre 1744, e la sua nomina sia fatta secondo la prassi che si tiene in Roma pei Regolari, *ad annum*, con facoltà di riconferma d'accordo con l'Ordinario del luogo.

— In quei paesi però ove il titolo di Parroco si assume dal Superiore della Congregazione anche per varie Parrocchie accumulatamente, con facoltà di mandare Soci idonei a rappresentarlo, non sarà necessario apporre quest'ultima condizione, poichè l'Ispettore locale potrà cambiare il suo rappresentante, quando lo creda della maggior gloria di Dio e di maggior vantaggio alla Congregazione. Notisi però che sarà sempre conveniente in tal caso partecipare all'Ordinario il fatto mutamento, ed essere con lui in pieno accordo.

— Il Direttore essendo l'unico Superiore della Casa, una sola sarà in essa l'amministrazione: quindi tutti i proventi parrocchiali saranno devoluti al Direttore, al quale tocca somministrare il necessario danaro per tutte le spese parrocchiali, e d'accordo coll'Ispettore assegnare al Parroco una quota mensile od annuale proporzionata per i poveri della Parrocchia.

CAPO II.

Forma di questa Società.

§ I.

— Per favorire la vita comune è stabilito che in tutte le case della nostra Pia Società si conservi uniformità nella direzione, amministrazione e contabilità. L'orario ancora di ciascuna casa dovrà permettere che i Confratelli partecipino insieme alle pratiche di pietà, alla mensa ed al riposo.

— La biancheria è in comune; quindi nessuno porti seco il corredo quando cangia domicilio. Sono ad uso privato le scarpe, le calze, i calzoni, le sottane, i berretti, i cappelli, ed in generale gli abiti che si fanno sopra misura personale e quelli che tessuti di lana non possono pulirsi al bucato ordinario, come flanelle, ecc.

— Tutte le biancherie della Congregazione siano segnate colle iniziali S. F. (S. Francesco) per distinguerle dalle altre, ed impedirne la perdita.

— I Confratelli avranno a colazione caffè e latte od altro; secondo i costumi del paese; a pranzo due pietanze, frutta o cacio; a cena, pietanza e frutta o cacio. In amendue i pasti pane e minestra a piacimento, vino in misura discreta.

— Niuno può tenere presso di sé nella propria camera bibite o commestibili di sorta. Per ogni bisogno sarà destinata una camera o dispensa, dove queste cose saranno poste in comune e distribuite ai forestieri od ai Confratelli dal Direttore o Prefetto.

— Nei pranzi poi in cui gli ospiti sono appositamente invitati, p. e. in occasione delle maggiori solennità, cui intervenissero persone autorevoli o qualche insigne benefattore, si può stabilire il massimo a cinque pietanze.

— Nelle solennità dell'Immacolata Concezione, di Natale, Pasqua, Pentecoste, del Sacro Cuore di Gesù, di S. Giuseppe, di S. Francesco di Sales, di S. Luigi Gonzaga, di Maria Ausiliatrice, del Patrono di ciascuna Casa, nell'ultimo giorno degli esercizi spirituali, nell'ultimo giorno di carnevale e nel giorno onomastico del Rettor Maggiore, dell'Ispettore nella Casa ispettoriale e di ciascun Direttore si aggiungerà una pietanza al vitto ordinario.

— Non si accettino a convivere in Comunità, nè sacerdoti secolari, nè laici estranei alla Congregazione, perchè l'osservanza delle Regole ne avrebbe a soffrir detrimento.

— La sera dopo le orazioni sono proibiti i privati colloquii; perciò in silenzio ognuno si ritiri tosto nella propria camera.

— Si nutra l'unione fraterna con la lettura in comune del *Bollettino Salesiano*, evitando ogni questione di politica o di nazionalità, e contenendo nei giusti limiti la lettura dei giornali.

§ 3.

— L'amministrazione dei beni, di cui al Capo II, art. 3 delle nostre Costituzioni, che spetta al Superiore Generale, potrà da lui essere delegata agli Ispettori nei limiti che giudicherà opportuni.

— Vivendo noi di quotidiana provvidenza, per regola generale non conserveremo alcun possesso di beni stabili, fuori delle Case di abitazione e loro adiacenze.

§ 6.

— A tener viva tra i Confratelli la memoria dei loro doveri, due volte ogni anno scolastico, al principio ed alla metà, si leggano per intero alla mensa comune il Regolamento delle Case, le Costituzioni e le Deliberazioni dei Capitoli Generali.

Ogni Socio poi ne abbia copia, affinchè possa con sua comodità leggerle, meditarle ed eseguirle.

CAPO III.

Del voto di obbedienza.

§ 2.

— Ogni Salesiano adempia con zelo il suo dovere praticando fedelmente i regolamenti delle mansioni affidategli dal proprio Superiore, e senza il suo consenso, non assuma incarichi nè di lavori, nè di commissioni estranee.

§ 3.

— Quando un Socio deve recarsi da una casa ad un'altra per qualunque siasi motivo, il Direttore lo munisca sempre del denaro di andata e ritorno con quel soprappiù che potrà occorrere, d'una lettera d'accompagnamento, in cui accenni la ragione del viaggio, il tempo che dovrà fermarsi ed il danaro che gli fu consegnato con tutte le altre indicazioni necessarie od opportune. Tale lettera abbia sempre il bollo della Casa da cui il socio parte.

— Arrivando questi alla Casa a cui è destinato, sia anche per poco tempo, per prima cosa consegni al Direttore od al Prefetto la lettera di accompagnamento. Con questo atto s'intende posto sotto la sua dipendenza pel tempo che ivi dimorerà.

— Abbisognando poi in tal tempo di alcuna cosa di qualche rilievo, se ne procurerà il permesso dal proprio Direttore, presentando il quale, sarà provveduto di tutto quanto gli potrà essere necessario dai Superiori della Casa dove provvisoriamente si trova: essi poi addebiteranno la spesa fatta alla Casa da cui è partito.

— Quando un Socio, per qualunque motivo di malattia o di vacanza trovasi fuori della propria Casa non intraprenda viaggi o cosa alcuna di rilievo senza permesso del suo Direttore.

§ 4.

— Almeno ogni mese si renda conto del proprio stato morale e materiale al Direttore od a chi fu a ciò stabilito. I punti principali su cui debbono versare questi rendiconti sono

- a) Sanità.
- b) Studio e lavoro.
- c) Se si possano disimpègnar bene le proprie occupazioni e quale diligenza si metta in esse.
- d) Se si abbia comodità di adempiere le pratiche religiose e quale sollecitudine si ponga in eseguirle.
- e) Come si diporti nelle orazioni e nelle meditazioni.
- f) Con quale frequenza e divozione si vada ai SS. Sacramenti, e qual frutto ne ricavi specialmente per vincere la passione dominante ecc.
- g) Come si osservino i voti, e se non vi sian dubbi in fatto di vocazione. Ma si noti bene che il rendiconto si raggira solamente su cose esterne e non di confessione, a men che il Socio ne facesse egli stesso argomento per suo spirituale vantaggio.
- h) Se abbia dispiaceri od astio verso qualcuno, e se abbia confidenza coi Superiori.
- i) Se conosca qualche disordine, a cui si debba porre rimedio, specialmente quando si tratta di impedire l'offesa di Dio.

— I Confratelli che prestano servizio militare per ogni bisogno si rivolgeranno al Superiore di quella Casa da cui sono partiti. Al medesimo Direttore faranno ogni mese un particolareggiato rendiconto della loro vita, indicando specialmente se possono fare e se fanno le pratiche di pietà.

CAPO IV

Del voto di povertà.

§ 1.

Tutti i Soci prima dell'emissione dei voti perpetui debbono stendere il loro testamento olografo.

— Quando un Confratello dovesse recarsi in paese straniero, se ancor non l'avrà fatto, passerà procura subdelegabile per l'amministrazione delle sostanze che possiede o che prevede che sarà per possedere, a chi, d'accordo col Superiore, crederà opportuno.

— Avvenendo il caso che un Socio facesse alcuno acquisto per Collegi, Ospizi e simili, diretti dalla nostra Pia Società, dovrà con sollecitudine fare il testamento, se già prima non l'aveva fatto, o modificarlo, qualora ne fosse il caso.

— Quando qualche Confratello *per eredità o in altro modo acquista il dominio* di qualsivoglia sostanza di qualche rilievo, dovrà subito informarne il Direttore, il quale, per mezzo dell'Ispettore, trasmetterà la notizia al Rettor Maggiore.

— I manoscritti, secondo le disposizioni canoniche, appartengono all'Autore, anche dopo la Professione Religiosa. Si considerano come manoscritti eziandio i libri, su cui si fecero studi speciali o che servirono di testo nelle scuole o sopra i quali si fecero speciali annotazioni.

— Ciascuno col permesso del Superiore può tenere in camera per uso suo quei libri che gli sono necessari, specialmente quelli che gli occorrono per la scuola o per l'esercizio del sacro ministero. Ma quando cangia domicilio non può portar seco se non i reputati per manoscritti ed il Breviario.

Per quelli che gli fossero strettamente necessari ne ottenga prima speciale licenza dall'Ispettore.

Da questa regola non sono eccettuati i libri ed oggetti che

altri avesse provveduto con mezzi non somministrati dalla Congregazione.

— Occorrendo di provvedere i libri nuovi ad alcuno, si segneranno col Bollo del proprio Collegio.

§ 4.

— I Prefetti e gli Economi hanno la autorità limitata alle provviste delle cose quotidiane. Per le cose all'ingrosso dovranno prima trattarne col Direttore ed averne il consenso; nè mai facciano proposte che non siano necessarie od opportune secondo la nostra condizione.

— Non si permetta ai capi di laboratorio di accettare e di far eseguire lavori per chiunque, benchè della Congregazione, senza il permesso del Direttore della Casa a cui sono aggregati, ovvero di chi ne è incaricato.

— Tutto l'elemento materiale dei laboratori è sotto la sorveglianza e responsabilità del Capo Ufficio della Direzione dei medesimi. Esso è dipendente dal Prefetto.

— Trattandosi di provviste e riparazioni di molto rilievo, esponga il bisogno al Direttore della Casa e non provveda senza aver ottenuta la debita autorizzazione.

— Tutto il danaro che riceve lo rimetta al Prefetto ogni giorno. Non faccia cassa da sè.

— I denari, che in occasione di viaggio si ricevono di sopravanzo, non si potranno spendere in altre cose; *che anzi ogni Socio al suo ritorno è tenuto render conto al Prefetto o al Direttore delle spese fatte e del denaro avanzato.* Il prolungare il viaggio a piacimento, od il comprare oggetti senza permesso è cosa contraria alla ubbidienza e povertà.

CAPO V.

Del voto di castità.

§ 2

— Prima di accettare un'ascritto si prendano informazioni sicure sulla sua condotta morale nella vita anteriore. Si potrà talvolta transigere sulla scienza e sull'interesse materiale, ma non mai intorno alle doti morali. Non si accetti alcuno il quale, per cagione di immoralità sia stato espulso da qualche seminario, collegio, congregazione, od istituto educativo. Avvenendo il caso raro in cui appaiano gravi motivi di fare qualche eccezione si rimetta ogni deliberazione al Superiore Generale od a chi lo rappresenta.

— Gli ascritti che nell'anno di prova lasciano dubbio sulla moralità, non siano ammessi alla professione religiosa. Anzi è meglio seguire l'usanza di altre corporazioni religiose, che rimandano il novizio appena avvi alcun segno che la moralità in lui non è ben fondata.

— Si potrà prolungare la prova agli ascritti quando trattasi di semplici difetti facilmente emendabili, non mai però se trattasi di costumi.

§ 3.

— Sono proibiti con severità i baci, il passeggiare a braccetto e simili cose secolaresche, e specialmente le amicizie particolari, sia coi Confratelli, sia coi giovani allievi. Si ritenga il detto di S. Girolamo: *aut omnes ignora, aut omnes aequaliter dilige.*

— Non è permesso (fuori che ai Superiori) di entrare nei dormitorii, nelle celle, o camere altrui, e nessuno si faccia servire dai giovani.

§ 4.

— La sera dopo le orazioni della Comunità sono proibiti i privati colloqui; perciò in silenzio ognuno si ritiri tosto nella propria camera.

— Sarà cura particolare del Prefetto di ciascuna Casa l'assistere i coadiutori e invigilare affinché compiano i loro doveri religiosi e materiali separatamente dalle persone esterne, specialmente dai famigli; siano a mensa comune in luogo diverso dagli estranei alla Congregazione; e siano anche parati in dormitorio. Si nota anche pei Direttori di fare in modo che i Soci coadiutori esercitino sempre una qualche autorità sopra gli esterni.

— Le persone non appartenenti all'Istituto siano il meno possibile introdotte nell'interno di esso; ma si fermino in parlatorio, e quando il bisogno e la convenienza richiede che si introducano, per quanto si può, siano accompagnate.

— Non si vada ad alloggiare o a mangiare negli alberghi o nei caffè, a meno che non si possa convenientemente fare in altro modo.

§ 5

— Non si permetta di uscire senza necessità; non si facciano visite inutili, nè in patria, nè presso i parenti, nè presso gli amici del secolo. Non si accettino inviti di pranzo, di festini; non si facciano viaggi senza necessità nelle occasioni di fiere, di mercati o di gran concorso per trattamenti profani, e specialmente non si vada a passare il tempo delle vacanze in casa dei parenti.

§ 6

— In ciascun mese i Direttori nel dar conto all'Ispettore dell'andamento igienico, economico, scolastico di ciascun Confratello, notino specialmente le particolarità di merito o di demerito sulla condotta dei medesimi, affinché i Superiori Maggiori possano ben conoscere i membri della Congregazione.

CAPO VI.

Governo religioso della Società.

NOTA. — *Si attende il lavoro della Commissione apposita.*

CAPO VII.

Governo interno della Società.

§ 4

— In ogni Collegio o Casa si consegnino dissuggellate al Direttore le lettere che si hanno a spedire. Questi parimenti potrà aprire quelle che si ricevono e consegnarle dissuggellate a coloro cui sono indirizzate.

— Oltre le lettere, di cui si parla in questo articolo delle Costituzioni, sono riservate quelle dirette dai Soci ai membri del Capitolo Superiore, al proprio Ispettore ed al proprio Maestro di noviziato; come pure quelle da essi dirette ai Soci.

CAPO VIII.

Della elezione del Rettor Maggiore.